

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1314

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE ROSA, CHIARANTE, ACQUAVIVA,  
LIBERTINI, PONTONE, COVI, ROCCHI, COMPAGNA, BONO  
PARRINO e SPERONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1993**

---

Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle  
pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i  
Gruppi parlamentari

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il rilievo e l'entità dei compiti che i Gruppi parlamentari sono chiamati ad assolvere nell'ambito dell'attività delle Assemblee legislative sono talmente noti e così chiaramente evidenti che sembra inutile soffermarsi in modo specifico ad illustrarli. Basta al riguardo richiamare alcune delle disposizioni costituzionali e regolamentari che disciplinano l'attività dei Gruppi (articoli 72 e 82 della Costituzione; articoli 14, 15, 16, 21, 24 del Regolamento del Senato; articoli 14, 15, 19, 22 del Regolamento della Camera). Per svolgere al meglio i suddetti compiti i Gruppi parlamentari hanno l'assoluta necessità di disporre di specifico personale. A questa esigenza nel passato ogni Gruppo ha dato una propria risposta. Il desiderio di chiarezza che sta attraversando il paese richiede che anche in questo settore vi siano norme limpide, trasparenti e tendenzialmente omogenee.

Con il disegno di legge che si propone si prevede che i Gruppi abbiano a disposizione per il loro funzionamento, oltre che personale proprio, anche personale comandato dalle amministrazioni pubbliche, intendendo in questo termine tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le regioni; le provincie; i comuni; le comunità montane e i loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; gli istituti autonomi case popolari; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (articolo 1).

Data l'ampia gamma da cui i Gruppi potranno attingere il personale comandato sarà facile per i Gruppi medesimi individua-

re le persone che abbiano i requisiti professionali e fiduciari ritenuti idonei per il migliore espletamento dell'attività che viene richiesta.

Il numero di dipendenti pubblici per i quali può essere disposto il comando (o di privati per i quali può essere chiesto il distacco ai sensi dell'articolo 2) non è lasciato all'autonoma determinazione dei Gruppi ma deriverà da provvedimenti dei Presidenti delle due Camere che indicheranno le necessità di personale dei Gruppi, tenuto conto della consistenza numerica degli stessi e del personale proprio di cui i Gruppi già dispongono. Dalla data di entrata in vigore di questa legge i Gruppi, oltre al personale alle proprie dipendenze, potranno utilizzare esclusivamente personale attinto secondo le modalità indicate con questo provvedimento.

Con ulteriori norme si prevede il limite massimo di durata consentito per questo tipo di comando e, sempre in linea con l'esigenza di chiarezza e trasparenza che ispira il disegno di legge, si ribadisce il principio che il comando presso il Gruppo non deve essere motivo di pregiudizio o di vantaggio per lo svolgimento della carriera del dipendente comandato. Dato che il comando è un istituto ben noto alla legislazione in materia di pubblico impiego, è superfluo che ci si soffermi ad illustrarne la natura e le caratteristiche. Il comando ovviamente viene a cessare - anche con effetto immediato - qualora venga meno il rapporto fiduciario tra il Gruppo ed il dipendente comandato.

Come si è accennato in precedenza, il disegno di legge prevede inoltre l'ipotesi del distacco presso i Gruppi parlamentari di dipendenti del settore privato, ovviamente con il consenso dell'interessato e del datore di lavoro, cui si applicano le stesse norme - e connesse limitazioni - previste per il comando (articolo 2).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È autorizzato il comando presso i Gruppi parlamentari, per lo svolgimento di attività connesse ai loro fini istituzionali, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel numero che sarà previsto, in rapporto alla consistenza numerica fissata per il personale dei singoli Gruppi, da apposite autonome determinazioni dei Presidenti delle due Camere del Parlamento e secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il comando viene richiesto, all'Amministrazione da cui il personale dipende, dal Presidente del Gruppo parlamentare, per il tramite del Presidente della Camera in cui il Gruppo è stato costituito, il quale verifica che sia rispettato il rapporto con la consistenza numerica del personale del Gruppo richiedente di cui al comma 1.

3. Il comando presso i Gruppi parlamentari non può avere una durata superiore ai 5 anni, anche non consecutivi, non è cumulabile con il distacco sindacale e può cessare anticipatamente - anche con effetto immediato - qualora il Presidente del Gruppo lo richieda.

4. Nessun pregiudizio può derivare alla carriera del dipendente comandato per effetto dello svolgimento delle sue mansioni in regime di comando, nè il comando stesso potrà costituire titolo di preferenza per la progressione in carriera ovvero per il trasferimento ad altra sede nonchè per la destinazione ad altre funzioni.

### Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai distacchi di dipendenti del settore privato presso i Gruppi parla-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mentari. Il distacco è disposto previo consenso dell'interessato e del datore di lavoro.

2. Gli oneri comunque derivanti dalle prestazioni dell'attività lavorativa, ivi compresi la retribuzione e gli altri compensi erogati al soggetto distaccato, sono a carico del Gruppo salvo che siano posti, per reciproco accordo, a carico del datore di lavoro.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.